

colo 63. limita le funzioni del Commissario Regio, nei rapporti dei soci trasferiti all'Istituto e alla Cassa Nazionale di Previdenza, alla determinazione dei diritti dei soci, alla valutazione del patrimonio, ed al riparto delle attività. Così che le disposizioni del Regolamento non possano, a nostro avviso, altrimenti interpretarsi che come norme prescriventi una gestione patrimoniale distinta del tutto dalla gestione di liquidazione. E per effetto della continuità degli atti di previdenza, voluta dalla Legge e dal Regolamento, nella gestione patrimoniale, ai diritti dei singoli soci, si sostituiscono, per i gruppi rispettivi, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la Cassa Nazionale di Previdenza.

Nella gestione di liquidazione, invece, la massa dei soci è indistinta e le relative spese, quindi, debbono essere dedotte dal patrimonio che si ripartisce fra i soci. Solo così tutti i soci sarebbero posti a pari